

CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO - SCOLASTICI INTEGRATIVI -DI CUI AL DECRETO N. 9272/2022 DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Cpv 80000000-4

Cig **ZDF3784D51**

Art. 1 Oggetto

L’Amministrazione Comunale di PIEVE DEL CAIRO intende affidare, in lotto unico, la gestione di servizi educativo-scolastici integrativi di cui al Decreto n. 9272 del 28/06/2022 di Regione Lombardia ovvero “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO-DOVERE PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2022/2023”, nelle forme e nei modi di finanziamento da esso previsti.

Essi consistono in:

1. Servizio Assistenza Educativa Scolastica
2. Servizio di assistenza al trasporto scolastico

Le finalità ed il contenuto delle prestazioni saranno descritte nella parte II del capitolato.

Art. 2 – Durata

L’appalto avrà durata di 1 (uno) anno a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 e per il corso del medesimo anno scolastico.

Il calendario di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è definito dal calendario scolastico regionale e da quanto stabilito dall’Istituto Comprensivo competente per territorio, tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi stessi, oggetto del presente appalto. L’appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto, alla data comunicata dal Comune.

Si sottolinea fin d’ora che le prestazioni dovranno essere iniziate in modo da garantire i servizi in oggetto dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione l’amministrazione si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni. .

Art. 3 – Importo a base d’asta

La spesa complessiva stimata per l'acquisizione dei servizi ai sensi del presente appalto nel periodo di validità dello stesso, così come risulta dalle valorizzazioni dei singoli servizi compiute nel titolo II del presente capitolato, è così suddivisa

Servizio	Periodo	Ore settimanali complessive	Ore totali per nr settimane	Costo orario per servizio (oneri sicurezza 1% compresi)	OFFERTA Costo orario per ore totali
Assistenza Educativa Scolastica	03/10/2022 – 08/06/2023 (nr. 34 settimane)	17	578	€ 18,70 Oltre IVA 5%	€ 10.808,60 Oltre IVA 5%
Assistenza al trasporto scolastico	08/09/2022 – 08/06/2023 (nr. 34 settimane)	6	Max 213 ore/anno	€ 19,50 Oltre IVA 5%	€ 4.153,50 Oltre IVA 5%
				Totale	€ 14.962,10 Oltre IVA di legge

NB: L'intero rapporto contrattuale del presente capitolato è subordinato ad ammissione del contributo regionale previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. "Bando di inclusione scolastica"). Si avverte che qualora il suddetto contributo non venisse concesso da Regione Lombardia, l'amministrazione non attiverà l'intervento senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna somma ad alcun titolo. Lo stesso dicasi in caso di ammissione parziale dei contributi da parte di Regione Lombardia.

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.

L'entità del servizio esposta ha per l'amministrazione valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicataria per tempo. L'amministrazione si riserva inoltre di modificare le date di attivazione dei servizi e di diminuire il numero di ore settimanali e complessive a fronte di esigenze contingenti.

Importi e periodi di riferimento sono dunque meramente indicativi, valutati allo stato dei fatti al momento della redazione del presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Fondi Regionali specifici. In particolare, lo svolgimento del servizio è subordinato al completo accoglimento delle domande presentate a Regione Lombardia mediante il portale Bandi Online e al correlato complessivo finanziamento; per tali ragioni, le ore indicate in questo capitolato sono indicative allo stato e al tempo in cui viene redatto il presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione. Inoltre, le ore e gli importi indicati nel presente capitolato potranno subire variazioni in base a quanto l'Amministrazione Regionale riterrà di concedere a chiusura dell'istruttoria di concessione del contributo.

Art. 4 – Prestazioni

Le prestazioni dell'appalto consistono in

1. **Servizio Assistenza Educativa Scolastica secondo i criteri previsti dal Bando di Regione Lombardia “Inclusione Scolastica studenti con disabilità a.s. 2022/2023”** e in ogni caso: organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la Scuola Secondaria, come previsto dal Bando di Regione Lombardia “Inclusione Scolastica studenti con disabilità a.s. 2022/2023”;
2. **Servizio di assistenza al trasporto scolastico**, secondo i criteri previsti dal Bando di Regione Lombardia “Inclusione Scolastica studenti con disabilità a.s. 2022/2023”.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 co.2 lett a) del dl 76/2020 così come modificato dall'art.51 co 1 del dl 77/2021 il presente appalto sarà assegnato mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 6 Clausola sociale

L'appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti ai servizi, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente appalto debbono essere eseguite presso le sedi scolastiche sia statali che non statali frequentate dai minori residenti nel comune ovvero nelle sedi indicate nel presente capitolato. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato. Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente contratto.

Art. 8 – Subappalto

È previsto il subappalto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso, tuttavia, l'amministrazione rimarrà estranea ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata decadenza dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art.1406 e seguenti del codice civile e dell'art. 106 del D.lgs.. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

L'appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima in ogni tempo possa indirizzare ordini e notificare atti. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente contratto. L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve garantire la propria reperibilità durante tutti i giorni di apertura del servizio. La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 11 – Inizio delle prestazioni.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto, in esecuzione anticipata. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione.

Si sottolinea fin d'ora che le prestazioni dovranno essere iniziate in modo da garantire i servizi in oggetto dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di dichiarare decaduta dall'aggiudicazione la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni. Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.30, c. 5, del D.lgs. 50/2016 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto, la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore. La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute. Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno

riportate sugli appositi documenti contabili. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato

Art. 13 – Prestazioni richieste

Il presente capitolato individua le tipologie di attività e di azioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Art. 14 – Forniture a piè d'opera

Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d'arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività e i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata. La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione. Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione del contratto, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 – Espletamento delle prestazioni

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 17 – Responsabile di servizio

Ai sensi dell'art.101 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni oggetto del capitolato saranno gestite dal Responsabile di Servizio della stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 18 – Tempistiche delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio di norma dopo la sottoscrizione del contratto. É facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Responsabile di servizio indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Si sottolinea fin d'ora che le prestazioni dovranno essere iniziate in modo da garantire i servizi in oggetto dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il responsabile del servizio fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente capitolato dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente capitolato. In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente contratto o ritardata ultimazione delle stesse:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal responsabile di servizio;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal responsabile di servizio o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- e) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che il contratto di appalto è stato firmato, il responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla

stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile di servizio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal responsabile di servizio nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto l'azienda appaltatrice affinché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni. Fuori dei casi sopra previsti, la stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il responsabile di servizio compila il verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del D.lgs. 50/2016. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del responsabile di servizio e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso, si applica quanto previsto dall'articolo 111 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti

nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni ovvero ridurre quanto preventivato nella misura del 20% rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto di appalto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dalla stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del servizio abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 22 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili.

Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle attività svolte suddivise per ciascun operatore.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i termini di legge. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato. Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione

appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La ditta appaltatrice con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 25 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art.106, c. 13 del D.lgs..50/16.

Art. 26 – Revisione e adeguamento dei prezzi

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati edito dalla Camera di commercio di Pavia

Art. 27 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione

Le prestazioni affidate oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica delle attività è svolta secondo quanto previsto al titolo II del presente capitolato.

Art. 28 – Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante.

Art. 29 – Tutela del segreto professionale

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; l'aggiudicataria si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Art. 30 – Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dalla normativa compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati negli articoli 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 22 del GDPR cui si rinvia;
- f) Titolare del trattamento dei dati è comune di PIEVE DEL CAIRO nella persona del sindaco Dr Ing. Niccolo' Capittini;
- g) l'amministrazione ha nominato come Data Protection Officer (DPO) la Dott.ssa Erika Bianchi;
- h) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (art. 6.1 lettera b). Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici concorrenti.
- i) L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 31 – Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non

pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 33 – Obblighi a carico dell'impresa.

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto. I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
- b) l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c) la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- d) l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- e) l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- f) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- g) l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Art. 34 – Sicurezza:

Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda

I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
- rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione

I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza. In base al comma 5 dell'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.; sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni, in € 0,00, non essendo presenti interferenze con le attività dell'amministrazione, Committente del presente appalto e referente tecnico per l'ambito territoriale.

Possono sussistere interferenze con gli enti e le strutture educative presso cui sono erogati i servizi oggetto dell'appalto per sovrapposizione con lavoratori di altri operatori economici presso le sedi operative. Stima dei costi per la sicurezza da interferenze con Committente Totale Costi 0,00€
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 56/2017.

Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari all'1% sull'ammontare intero dell'appalto.

All'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione, l'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all'amministrazione:

- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

L'aggiudicataria è inoltre tenuta a:

- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze con gli enti ospitanti il servizio;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

L'aggiudicatario dovrà presentare le autocertificazioni, propedeutiche all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto:

- del possesso dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. 81/08), art 26, c. 1, lett. a), punti 1) e 2),
- dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi D.lgs. 81/2008, art 15 "Misure generali di Tutela" e artt.36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori"

Art. 35 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 36 – Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei servizi appaltanti, dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/16. La stessa sarà svincolata

nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'aggiudicazione. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della l'importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta appaltatrice dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 38 – Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: l'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto;

c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona; la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

d) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;

e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;

f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro. La polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. Copia delle suddette polizze, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata all'amministrazione al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'amministrazione. Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la

decadenza dell'aggiudicazione. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo. La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 39 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla amministrazione. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati della ditta appaltatrice. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 41 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. 50/16. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta contraente la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'appalto al fine di attivare nuovo contratto.

Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate alla Ditta Affidataria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- Mancata sostituzione del personale educativo assegnato € 500,00
- Sostituzione del Coordinatore non adeguatamente motivata € 1000,00
- Mancato invio del personale educativo (€ 200,00 per ogni giorno di ritardato avvio del servizio) € 200,00
- Mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato € 2.000,00
- Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata € 1.000,00
- Mancata produzione della documentazione richiesta (report andamento dei servizi o accessi) € 500,00
- Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato € 1.000,00
- Mancata comunicazione dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio € 500,00
- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza € 500,00
- Qualora da sopralluoghi o controlli non si evinca uno standard qualitativo soddisfacente del servizio erogato € 1.000,00

Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/Pec. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio. L'amministrazione procede all'applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati l'amministrazione, avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 43 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) subappalto non autorizzato

d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;

e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;

f) cessione dell'Azienda non comunicata, cessazione dell'attività o fallimento;

g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;

h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) durante la validità del contratto

i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Art. 44 – Risoluzione

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare il contratto;
- b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta contraente;
- c) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f) sospensione o rallentamento delle prestazioni;

- g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R. La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Art. 45 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per l'appalto in corso di esecuzione.

Art. 46–Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora nell'appalto, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art.205 del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 – Forma del contratto di appalto.

Il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme previste dall'art.32 c 14 del D.Lgs 50/2016 dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Art. 48 – Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto, di cui al presente capitolato è competente il foro di Pavia. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 49 – Accesso agli atti dell'appalto

La ditta aggiudicataria prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente contratto qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 50 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso. La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

TITOLO II

DESCRIZIONE SINGOLI SERVIZI

Capo I

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) PER SCUOLA SECONDARIA DI CUI AL DECRETO N. N. 9272/2022 DI REGIONE LOMBARDIA (cd. BANDO DI INCLUSIONE SCOLASTICA) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori disabili inseriti nelle scuole secondarie attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione dello studente alle attività didattiche, in linea con quanto previsto dal Decreto n. 9272 del 28/06/2022 di Regione Lombardia ovvero "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO-DOVERE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2022/2023", nelle forme di esecuzione e secondo forme e modi di finanziamento da esso previsti.

Il servizio educativo individualizzato si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) favorire il recupero e lo sviluppo della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del tessuto scolastico e del territorio, sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;
- b) garantire al minore disabile la possibilità di integrazione nell'ambito della programmazione e dell'attività scolastica ed extrascolastica;
- c) consentire al minore disabile la permanenza nel suo naturale ambiente di vita e ridurre al minimo la probabilità di ricorso a strutture residenziali, qualora non siano strettamente indispensabili.

L'entità del servizio esposta ha per l'amministrazione valore indicativo calcolato sui volumi di attività storiche.

La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

Art. 2 – Titolarità dei servizi

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo all'amministrazione, riconosciuta con specifico contratto. L'amministrazione è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'amministrazione.

Per la gestione dell'appalto l'amministrazione ha individuato le seguenti figure: Il Responsabile servizio sociale con funzioni di rappresentanza dell'amministrazione durante l'appalto e sottoscrizione del contratto, raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il Servizio ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”
- Legge 107/2015 “La Buona Scuola”;
- Decreto Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022.

Art. 4 – Durata del contratto di affidamento

L'appalto avrà durata di un anno scolastico - 2022/2023.

NB: L'intero rapporto contrattuale del presente capitolato è subordinato ad ammissione del contributo regionale previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. “Bando di inclusione scolastica”). Si avverte che qualora il suddetto contributo non venisse concesso da Regione Lombardia, l'amministrazione non attiverà l'intervento senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna somma ad alcun titolo. Lo stesso dicasi in caso di ammissione parziale dei contributi da parte di Regione Lombardia.

L'entità del servizio esposta ha per l'amministrazione valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicataria per tempo. L'amministrazione si riserva inoltre di modificare le date di attivazione dei servizi e di diminuire il numero di ore settimanali e complessive a fronte di esigenze contingenti.

Importi e periodi di riferimento sono dunque meramente indicativi, valutati allo stato dei fatti al momento della redazione del presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Fondi Regionali specifici. In particolare, lo svolgimento del servizio è subordinato al completo accoglimento delle domande presentate a Regione Lombardia mediante il portale Bandi Online e al correlato complessivo finanziamento; per tali ragioni, le ore indicate in questo capitolato sono indicative allo stato e al tempo

in cui viene redatto il presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione. Inoltre, le ore e gli importi indicati nel presente capitolato potranno subire variazioni in base a quanto l'Amministrazione Regionale riterrà di concedere a chiusura dell'istruttoria di concessione del contributo.

Il calendario di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è definito dal calendario scolastico regionale e da quanto stabilito dall'Istituto Comprensivo competente per territorio, tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi stessi, oggetto del presente appalto. L'appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto, alla data comunicata dal Comune.

Si sottolinea fin d'ora che le prestazioni dovranno essere iniziate in modo da garantire i servizi in oggetto dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione l'amministrazione si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

Art. 5 – Valore economico del servizio

L'importo a base d'asta, per il periodo ricompreso dal 03/10/2022 al 08/06/2023 per complessive 34 settimane - a far data dall'effettivo inizio del servizio - è pari ad Euro 10.808,60 Oltre IVA 5% comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale (pari al 1 %) non soggetti a ribasso.

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante.

Importi e periodi di riferimento qui indicati sono meramente indicativi, valutati sullo stato dei fatti al momento della redazione del presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione. **L'intero rapporto contrattuale del presente capitolato è subordinato ad ammissione del contributo regionale previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. "Bando di inclusione scolastica"). Si avverte che qualora il suddetto contributo non venisse concesso da Regione Lombardia, l'amministrazione non attiverà l'intervento senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna somma ad alcun titolo. Lo stesso dicasi in caso di ammissione parziale dei contributi da parte di Regione Lombardia.**

La base d'asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate e **preventivate per l'anno scolastico in essere mediamente pari a circa 578 ore annue per gli interventi.**

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati,

delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d'asta prevede l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell'offerta economica

Art. 6 – Oneri a carico dell'amministrazione e dell'impresa aggiudicataria

A) A carico di amministrazione

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico dell'amministrazione .

B) A carico dell'Impresa aggiudicataria

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 7 – Destinatari del servizio

Destinatari degli interventi educativi individualizzati sono le persone portatrici di disabilità certificata dalle competenti autorità sanitarie, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie, residenti nel comune.

La certificazione richiesta è:

- verbale di accertamento alunno in situazione di handicap rilasciato da ATS e diagnosi funzionale redatta da specialista (U.O.N.P.I.A. o Centri accreditati) che ha in carico il minore;
- eventuale certificazione l. 104/92;

Art. 8 – Caratteristiche dei servizi appaltati

Il servizio si realizza attraverso l'erogazione di assistenza educativa in ambito scolastico.

L'attivazione del servizio dovrà garantire un modello operativo che pur tenendo conto della specificità del servizio al singolo minore sviluppi in sinergia con tutte le figure operanti nella scuola (educatori e docenti) e in particolare per ogni singolo plesso scolastico, la costruzione di equipe stabili che possano costruire percorsi progettuali fruibili da gruppi di bambini e nel contempo dare la possibilità agli educatori assegnati al plesso di lavorare in rete tra adulti e adulti e minori

L'assistenza all'interno di contesto scolastico/servizio all'infanzia è un complesso di prestazioni effettuate da personale avente la qualifica di educatore.

Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

1. accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa del minore disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
2. sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola, con il personale educativo/ausiliario che lavora nel servizio all'infanzia;
3. lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
4. supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile in condivisione con la famiglia

L'attività dell'assistenza educativa è programmata su anno scolastico (con segnalazione indicativamente entro 15 luglio) e l'individuazione da parte dell'operatore economico delle figure educative e della organizzazione del servizio presumibilmente entro il 30 luglio.

Dopo la valutazione da parte dei Servizi Sociali Comunali, la richiesta del servizio arriva a cura delle strutture comunali all'operatore economico al fine di attivare l'intervento. L'operatore economico individua le figure educative cui far seguire le progettualità segnalate. Sarà inoltre compito dell'educatore predisporre una scheda progetto per il singolo caso integrandosi con tutto il team scolastico e qualora possibile, con gli operatori di riferimento del Servizio Sociale Comunale

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Fondi Regionali specifici.

Art. 9 – Luoghi e modalità di esecuzione del servizio

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati:

- presso scuole con sede in Comuni vicini frequentate dai residenti in questo Comune, sulla base di apposite indicazioni;

L'aggiudicatario deve altresì provvedere a dotare il proprio personale di quanto necessario all'attuazione piena delle attività previste nel progetto educativo (es. mediante acquisto beni e servizi, trasporti, pasti per gli educatori ecc.), facendosi carico dei relativi costi.

Non fanno capo all'aggiudicatario, ma ai diretti interessati, i costi per acquisto di beni e servizi per gli utenti (es. ingresso a musei, impianti sportivi, teatri, biglietti trasporto pubblico locale, gite, ristoranti, ecc.)

Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno rispettarsi tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'attività suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:

- ordinariamente, all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola,;
- in caso di emergenza sanitaria, a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto gestore che garantiscano il rapporto tra utente e operatore;

- in spazi diversi dell'ambiente scolastico, concordati con la scuola, (es. parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisi ed imprevedibili a tutela della salute pubblica (ad esempio il “distanziamento sociale” post COVID-19);
- a domicilio dell'utente nelle situazioni in cui il gruppo di lavoro che ha in carico l'utente (servizi socio-sanitari, scuola, ecc.) valuti l'opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento del soggetto a causa di assenze prolungate dovute a problematiche imprevisi ed imprevedibili.

Tale intervento dovrà essere valutato dal Servizio Sociale competente e dal Soggetto gestore e dovrà essere svolto in sicurezza da parte dell'operatore

Art. 10 – Orari di svolgimento dell'Assistenza Educativa

L'assistenza educativa individualizzata (inclusa quella garantita presso contesti strutturati scuola/servizi all'infanzia comunali) si svolge ordinariamente dal lunedì al venerdì/sabato (qualora l'apertura della scuola lo preveda).

Rilevazione della durata effettiva della prestazione. Si richiede che la cooperativa metta a disposizione un sistema di rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza attraverso registrazioni dell'ora d'inizio e fine prestazione, con strumenti consultabili anche dall'amministrazione.

Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente. Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del corrispettivo.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta dell'amministrazione, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

Art. 11 – Monitoraggio del servizio Sono previsti i seguenti incontri per il monitoraggio e la verifica del servizio:

a) Monitoraggio servizio alla presenza del Coordinatore della Cooperativa:

- Mensilmente(o al bisogno) tra il responsabile servizio dell'amministrazione e il Coordinatore dell'Ente Gestore

b) Incontri con Famiglie e Istituzioni Scolastiche (GLH /GLI).

A tali incontri, che si svolgeranno di norma entro il mese di dicembre ed entro la conclusione dell'anno scolastico alla presenza di genitori, insegnanti, Neuropsichiatri, educatori ad personam, parteciperanno :

- l'assistente sociale comunale per i minori in carico al Servizio Sociale comunale

•il Coordinatore dell'Ente Gestore aggiudicatario del servizio e il responsabile dell'AMMINISTRAZIONE per i casi in carico ai servizi sociali comunali di particolare complessità/con necessità di puntuale verifica e/o ridefinizione complessiva del progetto, su richiesta del Servizio sociale comunale ed eventualmente della Neuropsichiatria di riferimento.

Art. 12 – Debito informativo

Entro il 30 giugno l'Aggiudicataria si impegna a fornire all'amministrazione relazione esplicativa sull'andamento del servizio, evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso. Gli educatori per ogni singolo minore in carico compileranno una scheda progetto (la cui strutturazione sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica) da inviare entro il mese di dicembre con indicazione degli obiettivi, metodologie e particolari strategie ed entro il 30 giugno con la verifica del lavoro svolto.

Art. 13 – Personale: requisiti specifici e funzioni

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per almeno 25 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con l'amministrazione, in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli educatori e dalle specifiche problematiche dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

Per l'erogazione del servizio di AES, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In ogni caso, l'intero personale educativo fornito dovrà possedere requisiti e formazione in linea con quanto previsto dal Decreto Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. "Bando di inclusione scolastica").

In particolare: **Coordinatore responsabile** – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'AMMINISTRAZIONE dell'attuazione/verifica dei progetti AES come da capitolato e da offerta tecnica. **Requisiti minimi richiesti**: Laurea magistrale (o quadriennale) in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria o Laurea in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare) OVVERO Laurea magistrale in scienze psicologiche o Laurea in Psicologia con esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi (Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Educativa Domiciliare)

Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di gestire il gruppo di lavoro al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche degli educatori in relazione al progetto individualizzato sul minore/adolescente;
- b) capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi sociosanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, al fine di valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere il minore e la sua famiglia.

Educatori con funzione di attuatori dell'intervento sul minore. Le prestazioni educative imprescindibili che dovranno essere garantite in questo contesto sono:

- -accompagnamento all'integrazione relazionale, emotiva didattica ed educativa dell'alunno disabile all'interno del contesto educativo/scolastico favorendo lo sviluppo delle potenzialità e capacità;
- sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari, con il personale docente e quello non docente che opera nella scuola, con il personale educativo/ausiliario che lavora nel servizio all'infanzia;
- lavoro su un progetto di inserimento ed integrazione all'interno del gruppo classe;
- supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali nei vari contesti di vita del minore disabile e durante anche i momenti non didattici (intervallo, mensa, ecc.) adottando specifiche modalità a tutela di massima integrazione e sicurezza.

Requisiti minimi richiesti:

L'Impresa aggiudicataria del servizio si obbliga ad impiegare personale qualificato di tipo educativo, dotato di titolo di studio laurea o diploma attinente al servizio. Educatore professionale, laurea breve, diploma universitario attinente al servizio ecc.

E' richiesta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea L19 fatto salvo quanto previsto dalla Legge oppure titolo di studio di scuola secondaria di II grado e significativo periodo di esperienza in tale servizio.

È richiesto all'operatore economico di comunicare all'amministrazione l'iter di adeguamento dei titoli degli educatori in servizio nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla Legge. (Legge 205/2017) Almeno il 30% del personale impiegato nello svolgimento del Servizio deve possedere un'esperienza nel servizio di AES, documentata, di almeno due anni.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l'affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell'esecuzione del servizio in via prioritaria, qualora disponibili i dipendenti dell'operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l'organizzazione di impresa prescelta.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del contratto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Personale a carico dell'amministrazione

È a carico dell'amministrazione: il Responsabile del Servizio con compiti di monitoraggio, verifica.

Art. 16 – Personale: requisiti generali

L'aggiudicataria fornisce all'amministrazione i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica.

L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico.

L'aggiudicataria informerà l'amministrazione delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti.

Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni. L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

Art. 17 – Personale: accertamento dei requisiti

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere all'amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare l'amministrazione di ogni variazione al riguardo.

Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente.

Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria.

Spetta in ogni caso alla amministrazione l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate.

Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 18 – Personale: comportamento del personale

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

Art. 19 – Personale: condizioni contrattuali per il personale

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'amministrazione richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia.

Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo.

L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'amministrazione potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, l'amministrazione potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria. In questo caso, l'amministrazione interdirà la partecipazione dell'aggiudicataria a nuove gare ai sensi della normativa vigente.

In caso di rescissione del contratto, l'amministrazione potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

Art. 20 – Personale: orario di lavoro

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

Art. 21 – Personale: turn over, sostituzioni

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti dell'amministrazione.

Art. 22 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto. L'amministrazione verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi. All'amministrazione, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria.

Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell'amministrazione che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali:

- applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003);
- garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 -come modificato dal D.lgs. 101/2018- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

Art. 23 – Modalità di collaborazione tra amministrazione e aggiudicataria

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare all'amministrazione il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria

reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio. L'amministrazione indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

Art. 24 – Facoltà di controllo da parte dell'amministrazione

È facoltà dell'amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio dell'amministrazione. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

Art. 25 – Disposizioni finali

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato. L'amministrazione, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DI CUI AL DECRETO N.
N. 9272/2022 DI REGIONE LOMBARDIA (cd. BANDO DI INCLUSIONE SCOLASTICA) -
ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

Capo II

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **assistenza al trasporto scolastico**, nel tragitto bus-scuola-bus, degli alunni delle scuole superiori in linea con quanto previsto dal Decreto n. 9272 del 28/06/2022 di Regione Lombardia ovvero "Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili dell'istruzione secondaria di secondo grado e dell'istruzione e formazione professionale in diritto-dovere per l'anno scolastico e formativo 2022/2023", nelle forme di esecuzione e secondo forme e modi di finanziamento da esso previsti.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- controllo e assistenza agli utenti durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto;
- accompagnamento degli alunni nel tragitto dalla fermata del mezzo di trasporto alla scuola e viceversa;

La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a bando, comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

Art. 2 – Titolarità dei servizi

La titolarità istituzionale dei servizi è in capo all'amministrazione, riconosciuta con specifico contratto. L'amministrazione è interessata al risultato del servizio appaltato, l'organizzazione interna adottata dal gestore per l'ottenimento di detto risultato è responsabilità dell'azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue linee strategiche con l'amministrazione.

Per la gestione dell'appalto l'amministrazione ha individuato le seguenti figure: Il Responsabile servizio sociale con funzioni di rappresentanza dell'amministrazione durante l'appalto e sottoscrizione del contratto, raccordo istituzionale, di monitoraggio e valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il Servizio ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

- Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- Legge 107/2015 “La Buona Scuola”;
- Decreto Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022.

Art. 4 – Durata del contratto

L'appalto avrà durata di un anno corrispondente con l'anno scolastico 2022/2023.

NB: L'intero rapporto contrattuale del presente capitolato è subordinato ad ammissione del contributo regionale previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. “Bando di inclusione scolastica”). Si avverte che qualora il suddetto contributo non venisse concesso da Regione Lombardia, l'amministrazione non attiverà l'intervento senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna somma ad alcun titolo. Lo stesso dicasi in caso di ammissione parziale dei contributi da parte di Regione Lombardia.

L'entità del servizio esposta ha per l'amministrazione valore indicativo calcolato sui volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicataria per tempo. L'amministrazione si riserva inoltre di modificare le date di attivazione dei servizi e di diminuire il numero di ore settimanali e complessive a fronte di esigenze contingenti.

Importi e periodi di riferimento sono dunque meramente indicativi, valutati allo stato dei fatti al momento della redazione del presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Fondi Regionali specifici. In particolare, lo svolgimento del servizio è subordinato al completo accoglimento delle domande presentate a Regione Lombardia mediante il portale Bandi Online e al correlato complessivo finanziamento; per tali ragioni, le ore indicate in questo capitolato sono indicative allo stato e al tempo in cui viene redatto il presente capitolato e non costituiscono onere per l'amministrazione. Inoltre, le ore e gli importi indicati nel presente capitolato potranno subire variazioni in base a quanto l'Amministrazione Regionale riterrà di concedere a chiusura dell'istruttoria di concessione del contributo.

Il calendario di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è definito dal calendario scolastico regionale e da quanto stabilito dall'Istituto Comprensivo competente per territorio, tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi stessi, oggetto del presente appalto. L'appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto, alla data comunicata dal Comune.

Si sottolinea fin d'ora che le prestazioni dovranno essere iniziate in modo da garantire i servizi in oggetto dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione l'amministrazione si

riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni.

Art. 4 – Valore economico del servizio

L'importo a base d'asta, per la durata compresa nel periodo dal 08/09/2022 al 08/06/2023, a far data dall'effettivo inizio del servizio, è pari ad euro € 4.153,50 oltre IVA di legge (5%) comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale (pari al 1%) non soggetti a ribasso.

La base d'asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività storicamente attuate e **preventivate per l'anno scolastico in essere mediamente non superiori a 213 ore annue per i singoli interventi.**

NB: L'intero rapporto contrattuale del presente capitolato è subordinato ad ammissione del contributo regionale previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. "Bando di inclusione scolastica"). Si avverte che qualora il suddetto contributo non venisse concesso da Regione Lombardia, l'amministrazione non attiverà l'intervento senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna somma ad alcun titolo. Lo stesso dicasi in caso di ammissione parziale dei contributi da parte di Regione Lombardia.

Si precisa altresì che tale Bando Regionale prevede che il valore del contributo ordinario massimo riconosciuto a ciascuno studente sia determinato in base alla distanza chilometrica da casa/scuola e viceversa.

Al fine di determinare l'offerta economica da presentare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

La base d'asta prevede l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate singolarmente nell'offerta economica

Art. 5 – Oneri a carico dell'amministrazione e dell'impresa aggiudicataria

A) A carico di amministrazione

Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico dell'amministrazione .

B) A carico dell'Impresa aggiudicataria

All'impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 6 – Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono minori frequentanti la scuola dell'infanzia di competenza del Comune che hanno effettuato iscrizione al servizio trasporto scolastico presso gli uffici comunali preposti

Art. 7 – Caratteristiche dei servizi appaltati

Il servizio di cui al precedente viene svolto da parte di personale (in seguito "operatori") mediante le prestazioni di assistenza e sorveglianza degli alunni durante:

- a) le operazioni di salita e di discesa dallo scuolabus nelle fermate indicate come punti di raccolta (in seguito "fermate");
- b) l'itinerario, da percorrere a piedi, tra lo scuolabus e l'accesso nel plesso scolastico (cancello di ingresso al cortile).

Le prestazioni relative all'assistenza e sorveglianza degli alunni consistono nel prestare particolare cura ed attenzione da parte degli operatori nel far salire gli alunni sullo scuolabus e di farli scendere alle fermate, farli sedere nell'apposito posto e allacciargli le cinture di sicurezza, ove presenti (conformemente al Codice della Strada), verificarne la corretta seduta nei singoli posti al fine di evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli alunni, accompagnarli dallo scuolabus all'ingresso del plesso scolastico (cancello di ingresso al cortile) e viceversa. Si precisa che, nel tragitto dal cancello di accesso al cortile al portone di ingresso della scuola, la responsabilità relativamente alla incolumità degli alunni viene assunta dal personale scolastico, all'uopo incaricato dal dirigente scolastico.

Il servizio viene espletato negli orari ed itinerari prestabiliti dal competente Servizio del Comune.

Gli operatori, nell'ambito dello svolgimento del proprio servizio, dovranno, tra l'altro, svolgere le prestazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sorvegliare gli alunni nella fase di salita e discesa dagli automezzi;
- accompagnare gli alunni negli attraversamenti delle strade, che si determinano in conseguenza delle fermate, sia all'andata che al ritorno;
- intrattenere gli utenti durante il percorso;
- segnalare per iscritto, al competente Servizio comunale, eventuali episodi di disturbi e molestie tra alunni;

Gli alunni devono essere riconsegnati alle fermate ai genitori o a persone da essi autorizzate con formale delega scritta. Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro delegati al ritiro dell'alunno alla conduzione dello stesso dalla fermata all'abitazione, nelle ipotesi di eventuale assenza dei suddetti soggetti alla fermata, gli operatori sono tenuti ad accompagnare l'alunno al locale Comando di Polizia Municipale che si occuperà di rintracciare i genitori, oltre ad adottare tutte le

necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alla specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Si precisa che stante il perdurare della situazione pandemica emergenziale in atto potrebbe rendersi necessario adeguare e rimodulare l'organizzazione del servizio ai Protocolli Emergenziali

La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle richieste che l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale.

L'effettivo svolgimento è direttamente conseguente alle scelte strategiche dell'amministrazione di attivare il servizio, sulla base delle richieste/necessità e delle disponibilità di Bilancio o Fondi Statali o Regionali specifici.

Art. 8 – Giorni, orari, luoghi di svolgimento del servizio

Si prevede che il servizio si svolgerà, presumibilmente, secondo le fasce orarie, i turni e nell'ambito dell'articolazione delle settimane lavorative specificate. Fasce orarie e turni sono da intendersi a titolo presuntivo e potranno variare in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio deve essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle scuole, compreso il sabato qualora previsto. Il servizio deve essere espletato per tutta la durata dell'anno scolastico.

Gli orari di svolgimento del servizio possono subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali. L'aggiudicataria è obbligata a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte per tempo dal Servizio comunale.

Il servizio ha inizio dal luogo ove sosta lo scuolabus ed ha termine nel medesimo luogo.

Si precisa che tale organizzazione oraria potrà subire variazioni legate alla contingente situazione emergenziale Rilevazione della durata effettiva della prestazione. Si richiede che la cooperativa metta a disposizione un sistema di rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza attraverso registrazioni dell'ora d'inizio e fine prestazione, con strumenti consultabili anche dall'amministrazione.

Nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente. Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati legittimerà il non riconoscimento del corrispettivo. Al fine di consentire le rendicontazioni previste, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta dell'amministrazione, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

Art. 9 – Debito informativo

Entro il 30 giugno l'Aggiudicataria si impegna a fornire all'amministrazione relazione esplicativa sull'andamento del servizio, evidenziando carenze e difficoltà, fornendo altresì suggerimenti e proposte per il miglioramento dello stesso.

Art. 10 – Formazione e supervisione tecnica

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per almeno 10 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con l'amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione. Il piano della formazione deve essere comunicato all'amministrazione con cadenza almeno annuale, in occasione della firma dei singoli contratti d'appalto.

Art. 12 – Personale: requisiti specifici e funzioni

Il gestore si impegna a garantire al proprio personale educativo supervisione tecnica e interventi di formazione per almeno 25 ore annue complessive per ogni singolo operatore, i cui contenuti verranno concordati con l'amministrazione, in base alle esigenze che emergeranno dalle equipe degli educatori e dalle specifiche problematiche dei casi segnalati, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

L'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In ogni caso, l'intero personale educativo fornito dovrà possedere requisiti e formazione in linea con quanto previsto dal Decreto Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28/06/2022 (cd. "Bando di inclusione scolastica").

Per l'erogazione del servizio, l'aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato.

In particolare:

Coordinatore responsabile – con funzioni di direzione del Servizio, referente per l'amministrazione dell'attuazione/verifica del servizio come da capitolato e da offerta tecnica. **Requisiti minimi richiesti:** Laurea magistrale (o quadriennale) e comprovata esperienza almeno biennale nel Coordinamento di servizi analoghi. Il coordinatore del servizio dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche: capacità di gestire il gruppo, capacità di realizzare proposte di lavoro; capacità di lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi comunali etc.) e non istituzionali.

Educatori con funzione di attuatori dell'intervento sul minore -:**Requisiti minimi richiesti:**

L'Impresa aggiudicataria del servizio si obbliga ad impiegare personale qualificato di tipo educativo, dotato di titolo di studio laurea o diploma attinente al servizio. Educatore professionale, laurea breve, diploma universitario attinente al servizio ecc.

E' richiesta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea L19 fatto salvo quanto previsto dalla Legge oppure titolo di studio di scuola secondaria di II grado e significativo periodo di esperienza in tale servizio.

È richiesto all'operatore economico di comunicare all'amministrazione l'iter di adeguamento dei titoli degli educatori in servizio nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla Legge. (Legge 205/2017)

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione

collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l'affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell'esecuzione del servizio in via prioritaria, qualora disponibili i dipendenti dell'operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l'organizzazione di impresa prescelta.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale.

Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall' art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente contratto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute

dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, l'aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

Art. 13 – Personale a carico dell'amministrazione.

È a carico dell'amministrazione: il responsabile del servizio con compiti di monitoraggio, verifica e tenuta rapporti.

Art. 14 – Personale: requisiti generali

L'aggiudicataria fornisce all'amministrazione i servizi richiesti mediante proprio personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti del presente capitolato. L'aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, che devono agire sempre con la diligenza professionale specifica. L'aggiudicataria sarà informata delle eventuali nuove esigenze di personale – in aumento o contrazione - con 30 gg di anticipo per darle modo di adeguare l'organico. L'aggiudicataria informerà l'amministrazione delle eventuali dimissioni di propri operatori, di norma con 30 gg di anticipo sulla data di cessazione del rapporto. In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla committente o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la committente comunicherà all'appaltatore e, se nel caso, all'ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati adeguatamente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui in precedenza, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla committente, ne avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento danni.

L'appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto.

Art. 15 – Personale: accertamento dei requisiti

L'aggiudicataria si impegna a trasmettere all'amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o comunque prima dell'avvio del servizio) l'elenco di tutto il personale e delle relative qualifiche e delle certificazioni richieste dal presente capitolato, nonché a informare l'amministrazione di ogni variazione al riguardo. Tutto il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, deve essere opportunamente formato

ed aggiornato, adeguato ai compiti da svolgere e di provata idoneità professionale, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze di immagine del committente. Il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria. Spetta in ogni caso alla direzione dell'amministrazione l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui farà seguito la segnalazione all'aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di inadeguatezza; la sostituzione dell'unità di personale con altre unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso, l'aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà essere immediatamente rimosso dall'incarico entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. L'inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 16 – Personale: comportamento del personale

Il personale dipendente dell'appaltatore nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto deve mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.

Art. 17 – Personale: condizioni contrattuali per il personale

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'amministrazione richiede all'aggiudicataria di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto "salario convenzionale", e ciò a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia.

Si ricorda che l'applicazione del salario convenzionale da parte della società cooperativa è sempre un atto discrezionale di quest'ultima e mai si configura come obbligo cogente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo. L'aggiudicataria in nessun caso richiederà agli operatori l'adesione in qualità di socio lavoratore quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo. Tale adesione può avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. L'amministrazione potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione degli atti, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'aggiudicataria non risultasse in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, l'amministrazione potrà provvedere anche alla risoluzione definitiva del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria. In questo caso, l'amministrazione interdirà la partecipazione dell'aggiudicataria a nuove gare ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione del contratto, l'amministrazione potrà interdire la partecipazione dell'aggiudicataria ad altre gare per un periodo di 5 anni.

Art. 18 – Personale: orario di lavoro

L'aggiudicataria provvederà a documentare mensilmente le effettive ore di servizio prestate dai propri operatori, articolate al fine di garantire un'organizzazione del servizio delineata nel presente capitolato.

Art. 19 – Personale: turn over, sostituzioni

Al fine di garantire continuità nel servizio, salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegna a impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, nonché a garantire l'adeguata sostituzione in caso di assenza. La sostituzione di personale, nell'ambito del suddetto turnover, può avvenire soltanto con personale dotato di equivalente curriculum. L'aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornato l'elenco del personale in servizio, anche ai fini del debito informativo nei confronti dell'amministrazione.

Art. 20 – Obblighi dell'impresa aggiudicataria e controlli sullo svolgimento del servizio

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato. L'aggiudicataria ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto. L'amministrazione verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio tramite il Responsabile del Servizio che provvederà a segnalare eventuali inadempienze e disservizi. All'amministrazione, spetta il compito di valutare l'entità dell'inadempienza e di predisporre gli eventuali atti sanzionatori a carico dell'aggiudicataria. Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell'amministrazione che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali:

- applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003);
- garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n.196/2003 -come modificato dal D.lgs. n.101/2018- "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Stazione Appaltante impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

Art. 21 – Modalità di collaborazione tra amministrazione e impresa aggiudicataria

All'atto dell'avvio dei servizi, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare all'amministrazione il nominativo del referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di apertura del servizio. L'amministrazione indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale.

Art. 22 – Facoltà di controllo da parte dell'amministrazione

È facoltà dell'amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal Responsabile del Servizio e dal Coordinatore. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

Art. 23 – Disposizioni finali

All'atto dell'assunzione del servizio all'aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato. L'amministrazione, da parte sua, notificherà all'aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

